REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 47 DEL 26/11/09

Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2009, n. 8-12496

Modifica alla D.G.R. n. 98-9422 del 1 agosto 2008 "Definizione del fabbisogno di prestazioni sanitarie e della conseguente capacita' produttiva".

A relazione dell'Assessore Artesio:

Con D.G.R. 1 agosto 2008 n. 98 – 9422 sono stati definiti i fabbisogni di prestazioni sanitarie per i cittadini della Regione Piemonte e le conseguenti ricadute sulle capacità produttive delle strutture eroganti diverse tipologie di attività e servizi.

Nell'allegato C al provvedimento citato, nell'ambito della definizione del fabbisogno di prestazioni di diagnostica strumentale, è stato identificato, al punto 2.4, il numero di attrezzature tipo TAC necessarie in relazione all'attività ospedaliera e di pronto soccorso e di quella ambulatoriale, definendo un fabbisogno di 1,5 apparecchiature per 100.000 abitanti, per le sole prestazioni ambulatoriali, e un fabbisogno complessivo di 2,4 per 100.000 abitanti considerando anche i consumi ospedalieri.

Lo stesso provvedimento, al punto 2.4 dell'Allegato, stabiliva inoltre che il numero di apparecchiature TAC attualmente in funzione doveva ritenersi sufficiente al fabbisogno complessivo regionale inteso come numero di prestazioni attese da erogare. Ne deriva quindi che, con esclusione dei fabbisogni delle ASO e delle altre strutture ospedaliere non direttamente gestite dalle ASL, il fabbisogno per le stesse aziende (considerando anche le apparecchiature presenti nelle strutture private accreditate) è di 1,9 per 100.000 abitanti.

Tuttavia la dotazione di TAC sul territorio, sebbene adeguata al fabbisogno complessivo, non sempre risulta omogenea e coerente con l'esigenza che nei presidi ospedalieri pubblici con pronto soccorso 24 ore sia garantita una corretta gestione dei pazienti in urgenza; ciò presuppone la presenza di TAC in numero sufficiente ad assicurare un'adeguata diagnostica in loco senza il vincolo di trasportare il paziente in altra sede di pronto soccorso o di DEA.

Pertanto risulta necessario prevedere la possibilità di installare tale attrezzatura nell'ambito delle aree territoriali di riferimento delle ASL ove il numero di TAC sia significativamente inferiore a 1,9 attrezzature per 100.000 abitanti e la distanza fra presidi ospedalieri con P.S. 24 ore sprovvisti di TAC ed altri presidi dotati di tale attrezzatura non permetta una corretta gestione dei pazienti in urgenza.

Si rende pertanto necessario modificare quanto previsto all'allegato C, punto 2.4 della D.G.R. 1 agosto 2008 n 98 – 9422 sostituendo la previsione di cui all'ultimo capoverso "..non si prevede di concedere autorizzazioni per l'attivazione di nuove apparecchiature" con il seguente periodo: "la concessione di autorizzazioni per l'attivazione di nuove apparecchiature è limitata ai soli presidi ospedalieri con PS 24 ore sede di DEA nell'ambito di ASL in cui sia presente un numero di TAC significativamente inferiore a 1,9 attrezzature per 100.000 abitanti (comprendendo tutte le attrezzature delle strutture pubbliche e private accreditate) ove la distanza fra presidi ospedalieri con P.S. 24 ore sprovvisti di TAC ed altri presidi dotati di tale attrezzatura non consenta una corretta gestione dei pazienti in urgenza".

Tutto ciò premesso e considerato, La Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

per le motivazioni di cui alle premesse

– di modificare la previsione di cui all'allegato C, punto 2.4 della D.G.R. 1 agosto 2008 n 98–9422 sostituendo la previsione di cui all'ultimo capoverso "..non si prevede di concedere autorizzazioni per l'attivazione di nuove apparecchiature" con il seguente periodo: "la concessione di autorizzazioni per l'attivazione di nuove apparecchiature è limitata ai soli presidi ospedalieri con PS 24 ore sede di DEA nell'ambito di ASL in cui sia presente un numero di TAC significativamente inferiore a 1,9 attrezzature per 100.000 abitanti (comprendendo tutte le

attrezzature delle strutture pubbliche e private accreditate) ove la distanza fra presidi ospedalieri con P.S. 24 ore sprovvisti di TAC ed altri presidi dotati di tale attrezzatura non consenta una corretta gestione dei pazienti in urgenza".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)